

COMUNE DI BARETE
(PROV. DI L'AQUILA)

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 46/A	OGGETTO: Prerogative assunzionali ai sensi dell'art.50 bis del D.Lgs 50/2016. Avvio procedure e approvazione avviso per scorrimento graduatorie di altri enti
Del 31.10.2019	

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di Ottobre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la nota dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione Teramo Sisma 2016 Prot .n. 0258243/19 del 16.09.2019 ns prot. n. 2690 del 16.09.2019 integrativa di quella già inviata ed acquisita con nota prot. n. 16982 del 18.01.2019 che assegna al comune di Barete un budget di spesa annuo relativamente al personale di cui al comma 1 dell'art.50 bis del D.L 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, pari ad € 71.600,00;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 14.10.2019 con la quale si modificava il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021, approvato con deliberazione della G.C. n. 13 del 14.03.2019 che prevede per l'anno 2020, l'assunzione a tempo pieno e determinato di due unità di personale di categoria D, posizione economica D1, con profilo di "Istruttore Direttivo tecnico", in virtù delle prerogative assunzionali di carattere speciale e straordinario riservate ai comuni del c.d cratere sisma 2016-2017 ai sensi dell'art.50 bis del D.L 17 ottobre 2016 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, elevabili di un'ulteriore unità a tempo parziale al 50% nel medesimo profilo e categoria contrattuale, nel caso pervenga ulteriore autorizzazione.

VISTO l'art.1 comma 990 della LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede "990. *Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e' automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinuncia degli interessati.*"

VISTO l'art.50 bis del D.L 17 ottobre 2016 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, ed integrato dal D.L 18 aprile 2'19 n.32, con particolare riferimento al comma 1, 1 ter, 2 e 3: “1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unita' di personale con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo-contabile ((...)). Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3. (...)1-ter. Sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesse all'espletamento dei compiti demandati per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico e dell'andamento delle richieste di contributo, ferma restando la deroga di cui al comma 1-bis, il Commissario straordinario puo' autorizzare con proprio provvedimento gli Uffici speciali per la ricostruzione e i comuni a stipulare, nei limiti previsti dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020, con le modalita' previste al comma 1 e al comma 2 del presente articolo, fino a 200 unita' complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro per l'anno 2019 e 8,300 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con ordinanze commissariali si provvede alla ripartizione del personale autorizzato fra gli enti destinatari e alla definizione dei tempi, modalita' e criteri per la regolamentazione del presente comma)). (...) 2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unita' di personale che ciascun Comune e' autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1 ((, anche stipulando contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui all'articolo 34 del presente decreto. Il provvedimento e' adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Le assunzioni sono effettuate con facolta' di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facolta' di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune puo' procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'.”.*

Tale disposizione assume i caratteri della norma speciale per materia e di carattere straordinario, disciplinando appositi percorsi e procedure assunzionali da utilizzarsi da parte anche dei comuni del c.d. cratere nel periodo della gestione straordinaria, in scadenza al 31.12.2020, e dello stato di emergenza, in scadenza al 31.12.2019, di cui all'art.1 del D.L 189/2016, in deroga alle ordinarie facoltà e vincoli assunzionali.

VISTI l'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n.350 e l'art.36 comma 2 del D.Lgs 165/2001, in base ai quali si prescrive l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire fenomeni di precariato, di procedere ad assunzioni a tempo determinato di vincitori e idonei collocati nelle graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, proprie o approvate da altre amministrazioni, previo accordo con le stesse.

VISTO l'art.36 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 che al comma 2 dispone che: *“2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. (...)Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.”*

RILEVATO che, in ordine all'utilizzo di altre graduatorie, l'accordo può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria come confermato dalla Corte dei Conti (per esempio con la delibera Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria n. 124 del 03/10/2013), essendo sufficiente che le Amministrazioni interessate raggiungono l'accordo prima dell'utilizzazione della graduatoria e purché il profilo la categoria professionale del posto che si intende coprire sia del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare e che comunque vengano rispettati i principi anche procedurali della trasparenza (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 72 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata).

VISTI i vigenti CCNL dei dipendenti del Comparto Regioni e Autonomie locali in data 21.5.2018 e dato atto che l'art.50 del vigente CCNL degli EELL disciplinante il “contratto di lavoro a tempo determinato” prevede al comma 4 quale fattispecie di contratto a tempo determinato esente da limitazione quantitative quella, alla lettera f) di “personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati”.

ACCLARATO, pertanto, che la spesa per le assunzioni flessibili programmate con la delibera di Giunta comunale n. 61 del 14/10/2019, inerente il personale di cui all'art.50 bis del D.L 189/2016, è sottratta alle limitazioni e vincoli di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di

cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell'art.50 del vigente CCNL degli EELL.

RITENUTO di dover provvedere ad avviare le procedure per l'assunzione delle predette unità di personale a tempo pieno e determinato.

DATO ATTO che il comune di Barete non ha attualmente graduatorie a tempo indeterminato valide ai sensi del comma 362 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di stabilità 2019 che prevede la scadenza al 30.9.2019 delle graduatorie approvate fino al 30.9.2014.

RITENUTO che è possibile per il comune, ai fini di una economicità procedurale e di ottenere una copertura dei posti più celere, effettuare lo scorrimento di graduatorie di Enti terzi, che è una modalità ordinaria per la copertura di posti vacanti a tempo determinato prevista dall'art.36 comma 2 del D.Lgs 165/2001, e soprattutto è anche la modalità prevista dalla normativa speciale di cui al comma 3 dell'art.50 bis del D.Lgs 189/2016.

Tale facoltà di utilizzo delle graduatorie a tempo indeterminato di altri enti non risulta abolita dalla legge di stabilità ed invece può essere utilizzata dal comune tenendo conto però del diverso regime di validità delle graduatorie di cui al comma 362 della legge di stabilità 2019 e del diverso regime applicabile per le graduatorie di concorso bandite successivamente alla legge di stabilità medesima che, con i commi 361 e 365, ha disposto per le procedure bandite dal 1.1.2019 un ristretto regime di idoneità, limitato solo ai posti messi in concorso, e ciò non solo per l'ente banditore ma anche per gli altri enti che, pertanto, non ne possono usufruire ai fini di uno scorrimento.

Conseguentemente il comune di Barete potrà utilizzare tale facoltà di utilizzo delle graduatorie a tempo indeterminato di altri enti, secondo criteri di trasparenza di cui all'art.35 del D.Lgs 165 del 2001 ed in base al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

DATO ATTO che il comune di Barete soddisfa tutte le condizioni per le assunzioni di personale di tipo flessibile per l'anno 2019, non derogate o escluse dalla normativa speciale sisma, come attestato anche dall'ufficio finanziario ed in particolare:

- rispetta gli obblighi di comunicazione alla Ragioneria Generale dello stato - del rispetto del pareggio di bilancio (legge n. 232/2016);
- rispetta gli obblighi del pareggio di bilancio nell'anno in corso (indicazione fornita dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti per il patto di stabilità e che si ritiene applicabile anche ai vincoli del pareggio di bilancio);
- rispetta l'obbligo di rideterminazione triennale della dotazione organica e programmazione annuale e triennale delle assunzioni art.6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 13 del 14.03.2019, e della relativa comunicazione SICO;
- rispetta l'obbligo di ricognizione annuale eventuale eccedenze personale (art.33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001) di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 13 del 14.03.2019;
- rispetta l'obbligo di approvazione piano triennale azioni positive, ai sensi dell' art.48, comma 1, del D.L.gs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 7 del 21.01.2019 ;
- rispetta l'obbligo di attivazione piattaforma telematica per certificazione - crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014);
- rispetta l'obbligo di approvazione del piano delle performance di cui agli artt.10 del D.Lgs 150/2009 e dell'art.169 comma 3 bis del D.Lgs 267/2000, giusta delibera di Giunta Comunale n.36 del 13.05.2019;
- rispetta l'obbligo di approvazione bilancio di previsione 2019, con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27.03.2019 ed invio dati BDAP nonché quello di approvazione del conto consuntivo 2018 di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 10.6.2019; il rispetto di questo vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente da quel momento la effettuazione di assunzioni.

CONSIDERATA la necessità di avviare per ragioni di economicità procedimentale e finanziaria, la procedura di scorrimento di graduatorie di Enti ai sensi dall'art.36 comma 2 del D.Lgs 165/2001 e di cui al comma 3 dell'art.50 bis del D.Lgs 189/2016.

VISTI gli allegati elaborati della procedura (avviso e schema di domanda) e ritenuto di doverli approvare.

VISTO il Regolamento disciplinante l'Ordinamento degli uffici e servizi di cui alla delibera Giunta Comunale n. 39 del 27.05.2019.

VISTO il bilancio di previsione periodo 2019-2021, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 27.03.2019.

RITENUTA la propria competenza ai sensi degli artt.98 e 107 del D.Lgs 267/2000.

DETERMINA

1.La premessa è parte integrante della presente determinazione.

2.Di provvedere nell'anno 2020 alla copertura dei due posti, elevabili di un'ulteriore unità a tempo parziale al 50% in caso di ulteriore autorizzazione da parte del USR o del Commissario alla ricostruzione, a tempo pieno e determinato, di categoria D1 con profilo di Istruttore Direttivo tecnico, in attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 61 del 14/10/2019 ed in virtù delle prerogative assunzionali di carattere speciale e straordinario riservate ai comuni del c.d cratere sisma 2016-2017 ai sensi dell'art.50 bis del D.L 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229.

3.Di avviare, per ragioni di economicità procedimentale e finanziaria, la procedura di scorrimento di graduatorie di Enti ai sensi dall'art.36 comma 2 del D.Lgs 165/2001 e della normativa speciale di cui al comma 3 dell'art.50 bis del D.Lgs 189/2016, con le modalità ed i limiti anche temporali di cui al comma 362 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di stabilità 2019.

4.Di approvare lo schema di Avviso inerente la manifestazione d'interesse all'utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato e pieno di altri enti, in allegato.

La presente determina, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dott.ssa Marina Accili)

N. 438 PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determina ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune il giorno 05/11/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, lì 05/11/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Marina Accili)